

ATTO N. DD 3904

DEL 14/08/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 269

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al "Progetto di modifiche sostanziali ad impianto di recupero smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi AIA n. DD 5205 del 22/8/23 e s.m.i".

Comune: San Mauro Torinese

Proponente: TREDECO s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 20/05/2026 la Società TREDECO s.r.l. con sede legale in San Mauro Torinese (TO) – Via Pescarito n. 80 e Partita IVA n. 09332790014 (di seguito denominato anche proponente) ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al "Progetto di modifiche sostanziali ad impianto di recupero smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi AIA n. DD 5205 del 22/8/23 e s.m.i" da realizzarsi in Comune di San Mauro Torinese.

Il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali dell'Allegato B alla l.r. n. 13/2023:

- B.7.z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui alle lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- 7.z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Con nota prot. n. 79396 del 28/05/2026, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Mauro Torinese in Via Pescarito n. 80 nell'area industriale "Autoporto Pescarito" confinante con Settimo Torinese a nord est e con Torino a sud ovest.

In tale area il proponente è attualmente autorizzato alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi mediante operazioni di recupero e smaltimento in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 5205 del 22/08/2023.

Il complesso occupa una superficie complessiva di circa 3.558 m²: 1.622 m² di superficie coperta costituita da due capannoni industriali, 1.636 m² di aree esterne pavimentate e 300 m² di aree verdi.

All'interno dei capannoni sono localizzate le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e le aree destinate alle operazioni di recupero mentre le aree esterne sono utilizzate per la movimentazione, la cernita e il deposito di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi.

Le attività autorizzate comprendono operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13), selezione e cernita (R12), recupero di materiali (R3 e R4) e gestione di rifiuti liquidi e solidi mediante serbatoi, contenitori scarrabili, cassoni metallici, big bag e cisternette dedicate.

Le principali modifiche previste consistono in:

- riorganizzazione delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti;
- eliminazione dei serbatoi aerei S4 e S5;
- introduzione della gestione di alcuni rifiuti liquidi mediante cisternette IBC poste su bacini di contenimento;
- riorganizzazione dell'area 21 dedicata agli oli esausti mediante utilizzo di tre serbatoi verticali esistenti;
- rilocalizzazione dell'area destinata alle emulsioni con cessazione dell'attività di miscelazione D13;
- reinserimento dell'area destinata ai rifiuti inerti da demolizione;
- inserimento di una nuova area per lo stoccaggio di catalizzatori non pericolosi;
- introduzione di nuove tipologie di rifiuti gestibili;
- realizzazione della nuova area 29 per il deposito di componenti esplosivi (airbag) e contenitori in pressione;
- rilocalizzazione di alcune aree operative e delle attrezzature di compattazione;

Il progetto prevede inoltre l'implementazione di attività di recupero di componenti provenienti dal settore automotive mediante operazioni manuali di selezione, smontaggio e cernita di parti plastiche recuperabili, con l'obiettivo di incrementare il recupero di materia. Tali attività non comportano trattamenti chimici, termici o meccanici significativi e si svolgono all'interno delle strutture esistenti.

Dal confronto tra l'AIA vigente e lo studio preliminare ambientale emerge un incremento della capacità complessiva di deposito dell'impianto da 590,9 t a 612,7 t (+21,8 t), nonché un aumento della movimentazione annua da 18.040 t/anno a 19.661 t/anno (+1.621 t/anno).

In particolare, i rifiuti non pericolosi passano da 355,2 t a 375,2 t di deposito massimo e da 10.775 t/anno a 11.350 t/anno di movimentazione annua, mentre i rifiuti pericolosi passano da 235,7 t a 237,5 t di deposito

massimo e da 7.265 t/anno a 8.311 t/anno di movimentazione annua.

L'incremento della capacità gestionale risulta prevalentemente riconducibile all'aumento dei quantitativi trattati di oli esausti e di alcune specifiche tipologie di rifiuti speciali già autorizzate, unitamente all'introduzione di nuove categorie di rifiuti e alla riorganizzazione delle aree di stoccaggio interne all'impianto

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti, da parte dei soggetti interessati e dei componenti del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, i seguenti pareri e contributi:

- nota prot. n. 84790 del 10/06/2026 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CmTO (ufficio emissioni), nella quale viene evidenziato che *“non si rilevano impatti significativi e negativi in materia di emissioni in atmosfera, considerato che gli interventi descritti dal proponente sono comunque riconducibili alle prescrizioni dell'autorizzazione vigente”* ed al contempo fornite alcune valutazioni in merito alle modifiche più rilevanti con indicazioni dei chiarimenti che il proponente dovrà sviluppare nella successiva fase di modifica dell'AIA vigente;
- nota prot. n. 94665 del 30/06/2026 di SMAT s.p.a nella quale viene evidenziato che *“alla luce della variazione alla superficie scolante, si ritiene opportuno richiedere all'azienda l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche”*;
- nota prot. n. 59482 del 13/07/2026 di Arpa Piemonte nella quale viene evidenziato che *“non si hanno osservazioni in merito, in quanto le modifiche apportate dal Gestore riguardano prevalentemente aspetti di carattere gestionale”*
- nota prot. n. 41730 del 27/07/2026 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco nella quale viene evidenziato che *“non emergono profili che comportano la variazione delle attività riportate nell'allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n°151 già in possesso di regolare CPI (04/08/2026)”* e che *“in caso di variazione dei quantitativi detenuti oltre ai limiti previsti, dovranno essere riavviate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/11, e che, in caso di assenza di variazioni, prima della scadenza della SCIA, dovrà essere avviata la procedura di cui all'art. 5 del DPR. 151/11 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)”*.

Il Comune di San Mauro Torinese sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni, né ha segnalato criticità in merito all'iniziativa.

Considerato che:

La documentazione trasmessa dal proponente è risultata complessivamente completa ed adeguata alle finalità dell'istruttoria, consentendo di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di competenza e di approfondire in modo puntuale gli aspetti tecnici e ambientali rilevanti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico, unitamente alle risultanze dei pareri in precedenza elencati, si rilevano le seguenti considerazioni relativamente al progetto proposto:

Pianificazione territoriale e di settore

L'area non è gravata da vincoli territoriali e ambientali e non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche sotto il profilo dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

L'insediamento dell'impianto, in quanto classificato come "sottosoglia Seveso" ex art.19 Variante al PTC per il pericolo a ricaduta ambientale e rientrante in zone a rilevante vulnerabilità ambientale per la presenza di acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, era stato condizionato all'adozione delle misure di prevenzione riportate ai punti I e II della tabella 4 delle linee guida della medesima Variante "Seveso" al PTC.

Aspetti progettuali-ambientali

Non si rilevano, in generale, particolari criticità connesse alla collocazione dello stabilimento, che è inserito in un contesto a prevalente destinazione produttiva ed industriale, caratterizzato dalla presenza di attività logistiche e di impianti industriali.

Il progetto riguarda una modifica dell'assetto gestionale, organizzativo e impiantistico dello stabilimento esistente, senza prevedere ampliamenti edilizi o nuove costruzioni. Gli interventi proposti sono finalizzati all'ottimizzazione dell'organizzazione interna e dei flussi operativi, nonché al miglioramento della flessibilità gestionale e operativa dell'impianto, nel rispetto delle condizioni di esercizio e delle caratteristiche già autorizzate nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L'impianto risulta già dotato dei principali presidi tecnici, organizzativi e gestionali necessari alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento, tra cui sistemi di contenimento e gestione dei rifiuti, pavimentazioni impermeabilizzate, reti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, sistemi di gestione delle emissioni, procedure di monitoraggio e controllo, nonché misure di prevenzione degli incidenti e piani di emergenza. Tali presidi, unitamente alle prescrizioni già previste dall'AIA e alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) applicabili al settore, costituiscono il quadro di riferimento per il mantenimento di adeguati livelli di tutela delle matrici ambientali.

Le modifiche proposte si inseriscono pertanto in un contesto impiantistico già consolidato sotto il profilo tecnico e ambientale e, sulla base degli elementi esaminati, non parrebbe necessaria l'introduzione di nuovi presidi ambientali significativi rispetto a quelli già autorizzati e operativi. Resta ferma la possibilità, qualora ritenuto necessario dall'Autorità competente, di integrare o aggiornare le prescrizioni e le condizioni dell'AIA al fine di garantire il mantenimento degli adeguati standard di tutela ambientale.

Con riferimento alle componenti atmosfera, acque, scarichi idrici, suolo e sottosuolo, non si rilevano criticità ambientali significative né potenziali impatti negativi rilevanti riconducibili alle modifiche proposte, in considerazione della natura prevalentemente gestionale degli interventi e delle misure di protezione ambientale previste.

In termini di traffico indotto, il proponente stima un incremento medio dei flussi veicolari riconducibile a circa 2-3 mezzi/ora; tale aumento non è da ritenersi particolarmente significativo rispetto all'assetto attuale della viabilità in considerazione della localizzazione dell'impianto all'interno di un contesto produttivo-industriale servito da un assetto logistico particolarmente favorevole, in quanto direttamente connesso alla rete infrastrutturale primaria costituita dalle autostrade A4 Torino-Milano e A5 Torino-Aosta, dalla Tangenziale di Torino e dalla S.R. 11 Padana Superiore.

Per quanto concerne la componente acustica, l'attività è già stata oggetto di valutazioni previsionali e di successivi monitoraggi fonometrici che ne hanno attestato la compatibilità con il contesto territoriale di riferimento. Considerato che la modifica proposta non comporta incrementi della capacità annua dell'impianto né variazioni sostanziali delle modalità operative, non si ritengono attesi impatti acustici significativi ulteriori rispetto a quelli già valutati.

Permangono tuttavia ancora alcuni aspetti, come di seguito evidenziati, che, pur non configurando allo stato attuale elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter autorizzativo, risultano meritevoli di specifica attenzione e di ulteriori approfondimenti tecnici nelle successive fasi del procedimento autorizzativo.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dalle risultanze dei pareri giunti nel corso del procedimento, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle modalità operative e gestionali che si intendono adottare ed alle azioni di mitigazione previste, significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- l'intervento non appare dunque suscettibile di produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- permangono alcuni aspetti di carattere tecnico e progettuale che, in ragione delle specifiche competenze settoriali coinvolte e del maggior livello di dettaglio richiesto, risultano più propriamente demandati alle successive fasi autorizzative. Tali aspetti saranno oggetto di approfondimento e valutazione nell'ambito del procedimento finalizzato alla modifica dell'AIA in essere.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 20/05/2026 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito della successiva fase autorizzativa;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Approfondimenti da predisporre nelle successive fase progettuali e da verificare nell'ambito del successivo iter per il rilascio del titolo abilitativo”

Tali elementi costituiscono un elenco non esaustivo, risultante dall'istruttoria svolta, fermo restando che nella successiva fase potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti o integrazioni, in relazione agli esiti dei procedimenti di competenza.

- vista la modifica dei quantitativi di rifiuti pericolosi in stoccaggio, dovrà essere nuovamente verificata la conformità dell'intervento alle disposizioni normative in materia di rischio industriale e della Variante Seveso del PTC2 della Città Metropolitana di Torino, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di specifiche condizioni localizzative e di ulteriori prescrizioni applicabili;
- occorre precisare l'eventuale polverosità dei catalizzatori non pericolosi (C.E.R. 160801) che verranno collocati nell'area “6” (cassonetti metallici), nonché dei residui di materiale di sabbiatura (C.E.R. 120117: significativo incremento delle quantità massime di stoccaggio e movimentabili) presso l'area “25”, descrivendo gli accorgimenti che saranno adottati per il contenimento delle emissioni diffuse (rif. allegato V, Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e prescrizioni 5.13 e segg., sezione 5 della D.D. . 191 5205 del 22/08/2023);
- nel prendere atto del piano di campionamento in situ delle emissioni odorigene previsto in seguito all'eventuale rilascio del provvedimento di modifica dell'A.I.A., si ritiene utile integrarlo nell'apposita relazione di ricognizione prevista dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 (recante “Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”), a riscontro delle condizioni della tabella 2 del medesimo decreto (individuazione della procedura di approfondimento da attivare);
- dovrà essere presentato l'aggiornamento del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di

lavaggio” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R , in conformità a quanto richiesto da SMAT s.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico, con particolare riferimento alla verifica delle superfici scolanti e del dimensionamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; al fine di convogliare in pubblica fognatura esclusivamente acque che necessitano di una depurazione finale, per limitare il carico idraulico della stessa e non compromettere la funzionalità degli impianti terminali di depurazione, valutare la possibilità di immettere le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia, ed eventualmente quelle delle coperture, in recettori diversi dalla fognatura;

- si rammenta, come indicato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, che *“in caso di variazione dei quantitativi detenuti oltre ai limiti previsti, dovranno essere riavviate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/11, e che, in caso di assenza di variazioni, prima della scadenza della SCIA, dovrà essere avviata la procedura di cui all’art. 5 del DPR. 151/11 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)”*.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il “*Progetto di modifiche sostanziali ad impianto di recupero smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi AIA n. DD 5205 del 22/8/23 e s.m.i*” presentato in data 20/05/2026 dalla Società TREDECO s.r.l. - con sede legale in San Mauro Torinese (TO) Via Pescarito n. 80 e Partita IVA n. 09332790014 - **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente:
 - **all'esecuzione del progetto conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 20/05/2026**, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del successivo iter per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
 - al rispetto degli “*Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito dei successivi iter per il rilascio del titolo abilitativo*” richiamati in premessa alle lettere A);
2. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha **efficacia temporale per anni cinque** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.
4. **Di rammentare che** le modifiche che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 “sistema sanzionatorio” comma 2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i..
5. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.
6. **Di precisare** che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che dovranno quindi essere correttamente acquisiti nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto.
7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito

web dell'Ente.

10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza

Torino, 14/08/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano per Claudio Coffano